



ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DI LAVORO AGILE

ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge n. 81/2017

Tra i sottoscritti:

La società **UNIONTRASPORTI SOC.CONS. A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede in Milano in via Ercole Oldofredi n. 23 P. IVA 08624711001, in persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede operativa ed avente i poteri per la firma del presente atto in virtù dello statuto sociale, di seguito denominata "Azienda";
e il dipendente della società.

Si premette

- a) Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per "Lavoro agile" (ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge n. 81/2017) si intende *"una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"*.
- b) Il Dipendente, in forza del contratto di lavoro stipulato e della qualifica rivestita.
- c) Il Dipendente ha manifestato l'esigenza di svolgere una parte della propria prestazione lavorativa, secondo le modalità del cd. "lavoro agile", in alternanza con la modalità ordinaria del lavoro in presenza.
- d) L'Azienda ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per l'accesso al lavoro agile e ha valutato che esso non pregiudica nè riduce l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il Dipendente è assegnato.
- e) L'Azienda ha accolto tale richiesta e, pertanto, la prestazione verrà svolta secondo le modalità di seguito concordate, senza che ciò determini il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connesse alla sua nuova temporanea collocazione.
- f) La prestazione lavorativa sarà regolata dalle norme richiamate dal CCNL del commercio terziario e servizi, dal contratto di lavoro intercorrente tra le parti e dal presente accordo individuale.
- g) Per i giorni di prestazione lavorativa agile non è previsto il buono pasto.

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Durata e luoghi di svolgimento della prestazione

- a) La prestazione lavorativa sarà svolta secondo la disciplina di lavoro agile a partire dal 01/09/2022 a tempo indeterminato nel rispetto delle ore lavorative stabilite dal

contratto di lavoro individuale, con strumenti e livelli qualitativi adeguati al corretto adempimento delle prestazioni.

b) Fermo restando che la sede di lavoro, alla quale il Dipendente è assegnato, è a Milano in Via Ercole Oldofredi 23, durante il periodo previsto dal presente accordo, il Dipendente potrà svolgere la sua attività lavorativa in modalità agile:

- presso la sua abitazione;
- presso altro luogo, preventivamente segnalato alla Direzione, tale da garantire la propria salute e sicurezza, gli obblighi di custodia, riservatezza e privacy delle informazioni e documenti propri della sua attività lavorativa. In ogni caso, il luogo scelto dal Dipendente dovrà consentire il corretto svolgimento dell'attività lavorativa e permettere il collegamento con i sistemi informatici dell'Azienda.

Art. 2 Orario di lavoro

a) La distribuzione e la pianificazione delle giornate di lavoro agile nel mese saranno concordate direttamente con il Direttore e potranno avere collocazione mobile nella settimana secondo le esigenze.

b) Il numero massimo di giornate lavorative in modalità agile è definito su base mensile fino ad un massimo di 8 giorni; qualora le prestazioni lo consentano, le giornate possono essere svolte anche in modo consecutivo. L'eventuale coincidenza delle giornate di lavoro agile con ferie, congedi, malattia dà diritto a usufruire di giornate di lavoro agile compensative in sostituzione di quelle non fruite. Le giornate di lavoro svolte in modalità agile non sono frazionabili in ore e non sono cumulabili nei mesi successivi in caso di mancato utilizzo.

c) In caso di specifiche esigenze operative è comunque facoltà del Direttore dell'Azienda ammettere variazioni del calendario con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per il normale svolgimento del servizio e, comunque, almeno il giorno prima.

d) Nelle giornate di lavoro agile il numero delle ore di servizio è quello previsto dall'orario individuale del Dipendente. Il Dipendente ha comunque autonomia nel determinare l'articolazione oraria all'interno della giornata purché nel rispetto degli impegni necessari all'esecuzione della prestazione lavorativa. Il Dipendente deve comunque assicurare la propria reperibilità nell'arco della giornata lavorativa.

e) Il Dipendente che svolge la prestazione in modalità agile è obbligato a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dal contratto collettivo nonché nell'ambito della regolamentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 Trattamento giuridico ed economico

a) Le Parti congiuntamente riconoscono e si danno reciprocamente atto che nel periodo durante il quale il Dipendente presterà la sua attività con le modalità di lavoro agile, il rapporto continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore

per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con le modalità in presenza, nonché dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico. Poiché la modalità lavorativa in lavoro agile comporta unicamente una diversa organizzazione della stessa, non vi sono mutamenti di mansione né di retribuzione che restano quelle fissate nel contratto individuale di lavoro.

- b) Lo svolgimento dell'attività di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del lavoro subordinato in atto, l'Azienda pertanto garantisce che i dipendenti che si avvalgono della modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità, della progressione di carriera e del computo dell'anzianità.
- c) Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario, notturne o festive ed ogni altro emolumento collegato alla prestazione in presenza. È consentita la fruizione oraria dei permessi secondo quanto previsto dal contratto.

Art. 4 Strumenti di lavoro e obblighi delle parti

- a) Per effettuare la prestazione lavorativa nelle modalità di lavoro agile l'Azienda si impegna a fornire al Dipendente in comodato d'uso, ex art. 1803 e segg. c.c., e per tutta la durata del periodo di lavoro agile, un personal computer portatile (laptop), dotato dei programmi informatici necessari al corretto svolgimento dell'attività lavorativa, impegnandosi, altresì, a garantirne il buon funzionamento. Pertanto, l'Azienda si impegna a garantire la manutenzione del predetto strumento di lavoro, accollandosi ogni relativa spesa.

Il Dipendente si impegna:

- a) ad utilizzare tutti gli strumenti di lavoro in dotazione e i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell'interesse dell'Azienda;
- b) a rispettare le relative norme di sicurezza;
- c) a custodire le strumentazioni ed attrezzature, nonché a garantire la riservatezza dei dati in esse contenuti nel rispetto dell'informativa privacy aziendale;
- d) a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire l'utilizzo degli stessi ad altri;
- e) ad utilizzare la propria personale connessione (fissa o wireless) nelle ore e nei giorni in cui la prestazione verrà svolta al di fuori dei locali aziendali;
- f) a dare tempestiva comunicazione al Direttore in caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica o di malfunzionamento degli strumenti messi a disposizione; in questo caso l'Azienda si riserva di richiamare il Dipendente in sede in attesa che il problema venga risolto.

Art. 5 Potere direttivo, di controllo e disciplinare

- a) La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
- b) Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità previste dal documento di *"Gestione del sistema di incentivazione e criteri di valutazione delle performance"* adottato da Uniontrasporti l'8 aprile 2021.
- c) L'attività di lavoro svolta al di fuori della sede di lavoro in modalità agile e quella svolta all'interno della sede sono in una relazione di continuità e sono parimenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della struttura così come individuati dal Direttore e definiti ai fini della misurazione e valutazione della performance.

Art. 6 Sicurezza sul lavoro

- a) L'Azienda garantisce la salute e la sicurezza del Dipendente che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.
- b) Nel rispetto degli obblighi di sicurezza su di essa gravanti, l'Azienda consegnerà al Dipendente un'informativa – parte integrante del presente accordo – relativa ai rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità con la quale svolge la prestazione lavorativa e resta onerata di tutti gli altri adempimenti dovuti.
- c) Il Dipendente dichiara di ben conoscere tutti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e di essere stato adeguatamente informato (con corso dedicato svolto il 23.09.2022) circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona.
- d) Il Dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione applicando correttamente le direttive aziendali.

Art. 7 Recesso

Il recesso dal presente accordo è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni.